

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

14 maggio 2019

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

1.1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Banca di Bologna, credito cooperativo società cooperativa, con sede in Bologna.

1.2. All'interno del presente Regolamento, l'espressione:

- **"Capogruppo"** indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- **"Cariche Sociali"** indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società;
- **"Lista del Consiglio"** indica la lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 24.1. del presente Regolamento;
- **"Lista dei Soci"** indica la lista di candidati presentata da un numero minimo di soci pari al 15%, arrotondato per eccesso all'unità superiore di quelli legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, ai sensi dell'art. 24.1. del presente Regolamento;
- **"Regolamento"** indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il 14 maggio 2019;
- **"Società"** indica la Banca di Bologna Credito Cooperativo, società cooperativa con sede in Bologna;
- **"Testo Unico Bancario (TUB)"** indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i.

CAPITOLO II

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

2.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 25 dello statuto sociale.

2.2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea riporta la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché le altre menzioni richieste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

L'avviso indica, altresì, le modalità attraverso cui i Soci possono prendere parte all'Assemblea, in proprio o per delega, e i luoghi presso cui è resa disponibile l'eventuale informativa pre-assembleare predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso viene pubblicato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in almeno un quotidiano a scelta tra "la Repubblica"; "il Resto del Carlino" e "Il Sole 24 Ore" e viene altresì pubblicato sul sito internet della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci.

2.3. Il modulo di delega, disponibile presso la sede e le filiali della banca, nonché sul proprio sito internet, deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Articolo 3

3.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 41 dello statuto sociale.

3.2 Al fine di garantire un ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori, Il Presidente può:

- a) farsi assistere da soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti dell'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti;
- b) avvalersi della collaborazione di esperti esterni per risolvere eventuali contestazioni;
- c) nominare, fra i Soci intervenuti, uno o più scrutatori anche per l'approvazione e sottoscrizione del verbale.

3.3. Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 4

4.1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitarvi i diritti di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 26 dello Statuto.

4.2. Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di voto, i seguenti soggetti:

- a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto all'art. 23 dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l'ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art. 150 *ter* del TUB);
- b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) previa richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, eventuali soggetti invitati a prendere parte all'adunanza nonché il personale della Società eventualmente incaricato di fornire supporto per l'espletamento degli adempimenti e delle formalità relativi all'adunanza assembleare.

Articolo 5

5.1. La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di legge e dello Statuto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto. Ogni Socio può ricevere fino a tre deleghe. La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori, o ai Sindaci o ai dipendenti di queste.

5.2. La firma del delegante sul modulo di delega deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

5.3.

Le deleghe devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società entro la data fissata per l'adunanza.

5.4. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Articolo 6

6.1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea.

6.2. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun Socio e il numero di voti esercitabili.

6.3. In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all'intervento in assemblea ovvero sull'esercizio del diritto di voto decide il presidente dell'assemblea.

Articolo 7

7.1. Verificato il raggiungimento del *quorum* costitutivo previsto dall'art. 28 dello statuto sociale, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 30 minuti dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

7.2. Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il *quorum* costitutivo richiesto dall'art. 28 dello statuto sociale entro e non oltre 60 minuti dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.

7.3. Una volta raggiunto il *quorum* costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale *quorum*, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima.

7.4. I Soci che per qualsiasi ragione si allontanano dall'area assembleare sono tenuti a comunicarlo agli incaricati e ad esibire nuovamente la tessera socio e il documento di identità al fine di essere riammessi.

Articolo 8

8.1. Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

8.2. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione, al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

8.3. Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

Articolo 9

9.1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.

9.2. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una riunione, il Presidente, a norma dell'art. 30 dello Statuto, può aggiornare i lavori dell'Assemblea; a tal fine fissa il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo, comunicandolo all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

CAPITOLO III DISCUSSIONE

Articolo 10

10.1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte alla approvazione dell'Assemblea.

10.2. Il Presidente può disporre che la trattazione dei punti all'ordine del giorno avvenga attraverso illustrazioni o rappresentazioni o con il supporto di grafici e tabelle.

Inoltre, fermo restando l'obbligo di garantire il diritto di informazione dei Soci e di facilitare un confronto costruttivo di opinioni, al fine di garantire una efficiente trattazione e un'ordinata discussione, il Presidente può, con il consenso dell'Assemblea:

- a) variare l'ordine di trattazione degli argomenti rispetto a quello risultante dall'avviso di convocazione;
- b) disporre che tutti o alcuni argomenti siano trattati e discussi congiuntamente;
- c) disporre che la votazione avvenga al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno, anziché punto per punto

Articolo 11

11.1. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

11.2. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte. Gli interventi devono essere strettamente attinenti all'argomento in discussione.

11.3. Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al presidente dell'assemblea, che regola la discussione.

Articolo 12

12.1. Il presidente e, su suo invito, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.

Articolo 13

13.1. Ogni Socio ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento in discussione, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata.

13.2. Il Presidente, considerato il numero dei richiedenti degli interventi, l'oggetto e l'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, fissa il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento, al fine di consentire un regolare svolgimento dei lavori dell'assemblea.

13.3. Prima della scadenza del periodo di tempo assegnato, il Presidente invita l'oratore a concludere. Se l'invito non viene accolto, il Presidente provvede a togliergli la parola.

Articolo 14

14.1. Al presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari.

14.2. Il presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui all'art. 4.2. che precede nei casi seguenti:

- a) qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo la scadenza del tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Socio pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi.

14.3. Se nel corso della riunione il Presidente ne ravvisi l'opportunità, può, motivando la decisione, sospendere i lavori per un breve periodo.

Articolo 15

15.1. Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di articolare il proprio intervento, oppure provochino con il loro comportamento una situazione di ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li invita all'osservanza del Regolamento.

15.2. Se l'ammonizione risulta vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Articolo 16

16.1. Esauriti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

16.2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che per eventuali richiami a disposizioni dello Statuto o del presente Regolamento.

CAPITOLO IV VOTAZIONI

Articolo 17

17.1. Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 15.2, che precede.

17.2. I provvedimenti di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 18

18.1. Il presidente può disporre, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

18.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre.

Articolo 19

19.1. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese.

19.2. La votazione, in presenza di assemblea validamente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se inferiore al *quorum* costitutivo.

Articolo 20

20.1. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 21

21.1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto, «le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano» e mediante controprova.

21.2. Coloro che intendono votare contro o astenersi devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione, ai fini della legittimazione all'esercizio delle tutele previste dall'ordinamento.

Ove il Presidente lo ritenga necessario, la votazione palese può essere effettuata tramite la conta analitica dei voti dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

CAPITOLO V

MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 22

22.1. Il presente capitolo V ed i seguenti sono volti a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
 - b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
 - c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,
- conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo.

22.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 29 del presente Regolamento.

22.3. Ogni Socio in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto della Società ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali.

22.4. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società mantiene disponibile nella propria sede sociale e pubblica sul proprio sito internet:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

Potranno essere pubblicate:

- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

22.5. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

22.6. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 24.7 e 28.3, del presente Regolamento.

Articolo 23

23.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.

23.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

23.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né presentare alcuna lista.

Articolo 24

24.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di soci pari al 15%, arrotondato per eccesso all'unità superiore di quelli legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

24.2. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- c) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicato se concorre alla carica di amministratore, di sindaco o di Presidente del Collegio Sindacale;
- h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 che segue;
- i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 24.7 che segue;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione qualitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.4 che precede, sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i).

24.3. In base ai provvedimenti da adottare di cui all'art. 2386 del cod.civ. (cooptazione), è, in questo caso, ammessa la presentazione di candidature singole presentate dai soci. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di soci pari al 5%, arrotondato per eccesso all'unità superiore di quelli legittimati a votare;
- c) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;

- d) le candidature devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

24.4. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet della Società.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

24.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 24.1, 24.2, 24.3 e 24.4, che precedono sono considerate come non presentate.

24.6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

24.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 24.6. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

24.8. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere

composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 24.7, che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 24.2. i) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

24.9. L'elenco di tutte le candidature ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è reso disponibile, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali nella sede sociale e pubblicato sul sito internet della stessa società.

24.10. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Articolo 25

25.1. L'elezione delle Cariche Sociali avviene con le modalità di cui al precedente art. 19. A tal fine, il Presidente invita preliminarmente l'Assemblea a determinare il numero dei consiglieri da eleggere in conformità a quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto e successivamente pone in votazione i candidati, iniziando da quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente.

CAPITOLO VI REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

Articolo 26

26.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "*Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale*".

CAPITOLO VII

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Articolo 27

27.1. Sulla base delle risultanze della votazione, il Presidente proclama gli eletti.

Articolo 28

28.1. In linea con quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto, sono dichiarati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti espressi.

28.2. La Società trasmette tempestivamente alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti.

28.3. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 24 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

28.45. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 28.3 che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 33, 43 dello statuto sociale.

28.5. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale – la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 33, 43 dello statuto sociale.

Articolo 29

29.1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150 *ter* del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti le Cariche Sociali secondo le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto sociale.

29.2. A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150 *ter* del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della Società.

Articolo 30

30.1 Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi dell'art. 14, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.

30.2 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31

31.1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nel relativo avviso di convocazione. In ogni caso, le modifiche hanno efficacia a decorrere dalla prima Assemblea successiva.

Il presente Regolamento è messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale ed è pubblicato sul sito internet della Società.

31.2. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.